



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Trump e le trade wars: sfide e opportunità

Aurora Marrocco
Partner- Global Trade IT

ODCEC Roma – 14 luglio 2025



Agenda

Introduzione alle nuove misure tariffarie USA

Le contromisure adottate dall'UE

Q&A



“

*Tariff is the most beautiful word in the
dictionary, and it's my favourite word.*

Donald Trump

*Donald Trump in Trump's Tariffs and Economic Risk Wall
Street Journal, 22 Oct 2024.*



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Introduzione alle nuove misure tariffarie USA





Cosa sono i dazi?

- Il dazio è una barriera imposta dai governi per la protezione di alcuni settori economici e viene riscosso al momento dell'importazione delle merci.
- I dazi sono pensati per aumentare il costo dei prodotti stranieri, rendendoli meno competitivi rispetto ai prodotti nazionali.
- L'importatore della merce è responsabile del pagamento dei dazi all'autorità doganale del paese di importazione al momento dell'ingresso.
- I governi locali stabiliscono l'aliquota daziaria su specifici beni (o categorie di beni) in base alla loro classificazione doganale. Essa può essere stabilita sia in misura percentuale rispetto al valore della merce (ad valorem), sia commisurata alla quantità o alla misura del bene (dazi specifici).

Calcolo ad valorem

Classificazione (determina l'aliquota del dazio)

Valore in dogana (base per il calcolo delle imposte)



Aliquota x Base imponibile = Debito daziario (5% x Euro 20.000 = Euro 1.000)



Origine (può determinare o meno agevolazioni daziarie)



Le basi normative che consentono di modificare le aliquote daziarie ed imporre misure commerciali correttive.

International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)

- Conferisce al Presidente un'ampia autorità per regolare le transazioni economiche, compresa l'attuazione di modifiche daziarie a seguito di un'emergenza nazionale.
- Tempistica per l'emanazione: immediata.

Sezione 201 del Trade Act del 1974

- Consente di istituire nuovi dazi e altre misure commerciali se la Commissione per il commercio internazionale ritiene che le importazioni causino o minaccino di arrecare "grave pregiudizio" all'industria statunitense.
- Tempistica per l'emanazione: fino a 6-9 mesi.

Sezione 301 del Trade Act del 1974

- Consente al Presidente di imporre dazi se l'USTR ritiene che un partner commerciale è impegnato in pratiche che gravano o limitano il commercio degli Stati Uniti.
- Tempistica per l'emanazione: rapidamente se basata sull'indagine del 2017; fino a 18 mesi in caso di nuova indagine.

Sezione 232 del Trade Act del 1962

- Consente al Presidente di adeguare i dazi all'importazione se il Dipartimento del Commercio ritiene che determinati prodotti minaccino di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
- Tempistica per l'emanazione: fino a 9-12 mesi.

Sezione 338 del Tariff Act del 1930

- Consente al presidente di aumentare i dazi fino al 50% o di bloccare le importazioni se un partner commerciale discrimina le merci o il commercio degli Stati Uniti.
- Tempistica per l'emanazione: potenzialmente immediata.

L'esecutivo ha un'ampia autorità per adeguare le aliquote daziarie ed imporre nuove misure senza l'approvazione del Congresso. Oltre a ciò, i processi investigativi che sono alla base delle modifiche tariffarie possono essere accelerati ed i dazi possono essere imposti rapidamente.



Misure USA vs Messico



Dal 7 marzo 2025



Imposti dazi del **25% su tutti i prodotti provenienti dal Messico che non rientrano nell'accordo USMCA.**



Inoltre, è stata imposta un'aliquota daziaria del 10% sul cloruro di potassio.

- ❑ Il 1° febbraio, il presidente Trump ha firmato ordini esecutivi in base allo IEEPA che impongono dazi del 25% sulle merci originarie del Messico.
 - I dazi rispondono all'emergenza nazionale economica legata alle questioni relative alla migrazione e al traffico di droga.
 - I dazi si applicano a tutti i settori e sono aggiuntivi rispetto a quelli imposti in precedenza.
- ❑ Il 4 febbraio, Trump ha annunciato una deroga di 30 giorni all'entrata in vigore delle misure per consentire i negoziati sulle questioni relative alla migrazione e alla crisi del *fentanyl*.
- ❑ A seguito dell'entrata in vigore dei dazi il 4 marzo, Trump ha sospeso i dazi sui prodotti rientranti nell'USMCA e ha ridotto i dazi sulle importazioni di potassio al 10%.
- ❑ Con l'entrata in vigore del nuovo EO riguardante le "tariffe reciproche" il 5 aprile, è proseguita l'applicazione di questo trattamento preferenziale, mentre i dazi del 25% e del 10% per gli altri beni sono rimasti in vigore. In caso di sospensione o revoca delle previsioni sopra elencate, i beni non rientranti nell'USMCA saranno colpiti da un dazio al 12%, mentre quelli con trattamento preferenziale continueranno ad essere esenti dalle misure aggiuntive.
- ❑ Gli EO non consentono il ricorso a determinati istituti per la mitigazione dell'impatto economico come ad esempio:
 - Il «**Duty drawback**» (rimborso dei dazi all'importazione in caso di esportazione di prodotti) non è disponibile per i dazi aggiuntivi;
 - Nessuna possibilità di scegliere l'aliquota di dazio più bassa tra componenti e prodotti finiti, al momento dell'ammissione di merci **nella FTZ** (nessuno sgravio consentito usufruendo dell' «**inverted tariff**»);
 - Gli EO hanno eliminato la «**soglia de minimis**» di 800 dollari, seppur ripristinandone temporaneamente la disponibilità lo scorso 7 febbraio.



Misure USA vs Canada



Dal 7 marzo 2025



Imposti dazi del **25% su tutti i prodotti provenienti dal Canada che non rientrano nell'accordo USMCA.**

Imposizione di dazi al 10% su "risorse energetiche" e potassio.



- ❑ Il 1° febbraio, il presidente Trump ha firmato ordini esecutivi in base allo IEEPA che impongono dazi del 25% su merci originarie del Canada e del 10% sulle risorse energetiche canadesi.
 - I dazi erano in risposta all'emergenza nazionale economica legata alle questioni relative alla migrazione e al traffico di droga.
 - I dazi si applicano a tutti i settori e sono aggiuntivi rispetto a quelli imposti in precedenza.
- ❑ Il 4 febbraio, Trump ha annunciato una deroga di 30 giorni all'entrata in vigore delle misure per consentire i negoziati sulle questioni relative alla migrazione e alla crisi del fentanyl.
- ❑ A seguito dell'entrata in vigore il 4 marzo, Trump ha sospeso i dazi sui prodotti rientranti nell'USMCA e ha ridotto i dazi sulle importazioni di potassio.
- ❑ Con l'entrata in vigore del nuovo EO riguardante le "tariffe reciproche" il 5 aprile, è proseguita l'applicazione di questo trattamento preferenziale, mentre i dazi del 25% e del 10% per gli altri beni sono rimasti in vigore. In caso di sospensione o revoca delle previsioni sopra elencate, i beni non rientranti nell'USMCA saranno colpiti da un dazio al 12%, mentre quelli con trattamento preferenziale continueranno ad essere esenti dalle misure aggiuntive.
- ❑ Gli EO non consentono il ricorso a determinati istituti per la mitigazione dell'impatto economico come ad esempio:
 - Il **«Duty drawback»** (rimborso dei dazi all'importazione in caso di esportazione di prodotti) non è disponibile per i dazi aggiuntivi;
 - Nessuna possibilità di scegliere l'aliquota di dazio più bassa tra componenti e prodotti finiti, al momento dell'ammissione di merci **nella FTZ** (nessuno sgravio consentito usufruendo dell' **"inverted tariff"**);
 - Gli EO hanno eliminato la **«soglia de minimis»** di 800 dollari, seppur ripristinandone temporaneamente la disponibilità lo scorso 7 febbraio.

In data 10 luglio 2025, il Presidente Trump ha comunicato al Primo Ministro canadese la decisione di aumentare l'aliquota daziaria al 35% per tutte le merci originarie del Canada a far data dal 1° Agosto 2025. Si attende la pubblicazione dell'ordine esecutivo.



Le risposte di Canada e Messico

A partire dal 4 marzo, il Canada ha imposto dazi di ritorsione del 25% su 30 miliardi di dollari di merci. Essi si applicano a (elenco non esaustivo):

- Birra, vino, bourbon;
- Verdura, frutta, succhi di frutta;
- Profumo, Abbigliamento, Scarpe;
- Principali prodotti di consumo (ad esempio, elettrodomestici, mobili e attrezzature sportive);
- Materiali (ad es. legname, plastica).

Le province canadesi, come ad esempio l'Ontario, hanno imposto misure aggiuntive, tra cui dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità verso gli Stati Uniti a partire dal 10 marzo.

Il Canada ha sospeso i dazi su ulteriori 125 miliardi di dollari di beni originariamente previsti per entrare in vigore il 25 marzo, insieme a diverse misure non tariffarie.

Il 5 marzo il Canada ha richiesto consultazioni con il WTO in risposta ai dazi di Trump.

A partire dal 9 aprile, in risposta ai dazi statunitensi sui veicoli, **il governo canadese ha istituito un dazio del 25% sulle autovetture, importate dagli Stati Uniti, non rientranti nel trattamento preferenziale dell' USCMA.**

Sono colpiti dal provvedimento anche i componenti di origine statunitense delle auto che si qualificano per rientrare nell'USCMA.

In risposta alla sospensione dei dazi per i beni rientranti USMCA, il Messico ha sospeso i piani per le misure di ritorsione.





Misure USA vs Cina



A partire dal 4 febbraio, imposti dazi del 10% su tutti i prodotti in aggiunta a quelli già esistenti

A partire dal 4 marzo, imposti ulteriori dazi aggiuntivi del 10% su tutte le importazioni dalla Cina

A partire dal 10 aprile, imposti i dazi reciproci del 125% su tutti i prodotti cinesi, portando l'aliquota daziaria totale al 145%



- ❑ Il 1° febbraio, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone dazi del 10% alla Cina a far data dal 4 febbraio.
 - I dazi erano in risposta a un'emergenza economica nazionale legata al *fentanyl* e al traffico di droga;
 - I dazi si applicano a tutti i settori e si aggiungono a qualsiasi altro dazio esistente, comprese le misure della Sez. 301.
- ❑ Il 4 marzo, Trump ha annunciato ulteriori dazi del 10% sulla Cina, portando il totale al 20% in aggiunta ai dazi esistenti.
- ❑ Gli EO non consentono il ricorso a determinati istituti per la mitigazione dell'impatto economico per i prodotti oggetto delle nuove misure:
 - « **Duty drawback** » (rimborso dei dazi all'importazione quando i prodotti vengono esportati) non è disponibile per i dazi aggiuntivi;
 - Nessuna possibilità di scegliere l'aliquota di dazio più bassa tra componenti e prodotti finiti, al momento dell'ammissione di merci nella FTZ (nessuno sgravio consentito usufruendo dell' "inverted tariff");
 - Nonostante un temporaneo ripristino della « **de minimis rule** » per i beni con un valore complessivo inferiore ad 800 dollari, il Presidente Trump, ha predisposto l'eliminazione di tale soglia, invocando i poteri conferitegli dalla Sezione 604 del Trade Act del 1974, dallo IEEPA e dalla sezione 301 dello US Code.
 - Dopo aver previsto inizialmente l'eliminazione della « **de minimis rule** » implementando un dazio ad valorem del 30% (in seguito innalzato fino al 120%) associato ad un dazio specifico variabile tra i 25 ed i 50 dollari per articolo, l'esecutivo USA ha disposto che i beni di origine cinese, introdotti negli USA, saranno soggetti ad un dazio ad valorem del 54% o ad un dazio specifico di 100 dollari per articolo.



Le risposte della Cina



Risposta ai dazi del 10% il 4 Febbraio

- ❑ A partire dal 10 febbraio, la Cina ha imposto dazi di ritorsione che hanno colpito 14 miliardi di dollari di merci statunitensi, tra cui:
 - 15% su carbone, GNL e altre materie prime;
 - 10% su petrolio greggio, macchine agricole, pick-up e altre materie prime.
- ❑ Ha presentato una richiesta di consultazioni al WTO.
- ❑ Implementati nuovi controlli e restrizioni sulle esportazioni di alcune materie prime strategiche (le c.d. terre rare e altri materiali critici per lo sviluppo tecnologico USA) .
- ❑ Annunciata un'indagine antitrust su una società tecnologica statunitense.

Risposta ai dazi del 10% il 4 Marzo

- ❑ A partire dal 10 marzo, la Cina ha imposto dazi di ritorsione che hanno colpito 20 miliardi di dollari di esportazioni agricole statunitensi, tra cui:
 - 15% su pollo, grano, mais e cotone.
 - 10% su sorgo, soia, carne suina, manzo e latticini.
- ❑ Estesi i controlli sulle esportazioni ad altre 15 società statunitensi.
- ❑ Aggiunte dieci società statunitensi all'elenco delle entità inaffidabili della Cina, con potenziali restrizioni al commercio e agli investimenti.

Risposta ai dazi delle reciprocal tariffs

- ❑ A partire dal 10 aprile, la Cina ha imposto nuovi dazi ritorsivi al 34% su tutte le importazioni dagli USA.
- ❑ Estesi ulteriormente i divieti sulle esportazioni di beni dual use cinesi.
- ❑ Aggiunte 11 società statunitensi all'elenco delle entità inaffidabili.
- ❑ Il ministro del commercio ha anche annunciato delle investigazioni anti-dumping su alcune attrezzature mediche importate dagli US.
- ❑ È stato infine annunciato l'aumento dei controlli sulle esportazioni di alcuni tipi di minerali rari.
- ❑ In data 9 aprile ha aumentato i dazi dal 34% all'84% come risposta alle contromisure USA.
- ❑ L'11 aprile l'aliquota è stata ulteriormente aumentata al 125% in seguito alle ritorsioni USA del giorno precedente.



Misure USA vs Cina

Riduzione dei dazi e rivisitazione della «de minimis rule»



In data 12 maggio il presidente Trump, sulla scorta dell'esito favorevole dei negoziati condotti con la Cina, ha adottato un importante emendamento alle misure commerciali verso la Cina. In particolare è stato previsto:

- ❑ Eliminazione dell'aliquota daziaria aggiuntiva del 125% in favore dell'originaria al 34%;
- ❑ Sospensione per un periodo di 90 giorni dell'applicazione dei dazi ad valorem aggiuntivi imposti contro la Cina ai sensi dell'EO delle Reciprocal Tariffs. In particolare è sospeso solo il 24% del 34% lasciando in vigore il rimanente 10%;
- ❑ Tali disposizioni si applicano alle merci immesse in consumo, o ritirate dal magazzino per il consumo, a partire dal 14 maggio 2025, ed importate nel territorio doganale degli Stati Uniti dalla Cina (incluse Hong Kong e Macao). Inoltre saranno applicabili tutte le eccezioni stabilite nell'Ordine Esecutivo 14257 delle «Reciprocal Tariffs».

- ❑ Rivisitazione della de minimis rule:

Specifica disciplina è stata prevista dall'emendamento dell'Executive Order 14256 che, con riferimento agli **invii postali**, prevede quanto segue: le spedizioni negli Stati Uniti dalla Cina o da Hong Kong attraverso la rete postale internazionale saranno impattate dai seguenti dazi:

- **Dazio ad valorem:** Riduzione dal 120% al 54% del valore dell'invio postale contenente beni per merci immesse in consumo dal 2 Maggio 2025, oppure
- **Dazio specifico:** 100 dollari per singolo invio postale contenente merci immesse in consumo dal 2 maggio 2025*.

*Importante sottolineare anche che le disposizioni relative all'aumento del dazio specifico da 100 a 200 dollari previsto per il prossimo 1 giugno sono state abrogate.



Misure USA su acciaio e alluminio



In vigore dal 12 marzo 2025

- ❑ Il Presidente ha esercitato la sua autorità ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962 per regolare le importazioni di acciaio e alluminio.
 - Nel marzo 2018, il presidente Trump aveva invocato l'autorità ai sensi della Sezione 232 per imporre dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% sull'alluminio
 - Il 10 febbraio 2025 il presidente Donald Trump ha firmato due «proclamation» per eliminare le esenzioni e ripristinare l'originale tariffa del 25% sull'acciaio e aumentare la tariffa al 25% sull'alluminio.
 - Le «proclamation» eliminano le esenzioni precedentemente concesse ad alcuni paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Unione Europea, Giappone, Messico, Corea del Sud, Ucraina, Regno Unito.
- ❑ Al fine di attuare le «proclamation», le autorità doganali USA richiederanno agli importatori di articoli derivati dall'acciaio e dall'alluminio di identificare il contenuto di acciaio e alluminio utilizzato per fabbricare i prodotti.
- ❑ Per tutti gli articoli derivati di acciaio identificati nell'allegato I che non figurano nel capitolo 73 dell'HTSUS, il dazio addizionale ad valorem si applica solo al contenuto di acciaio derivato.
- ❑ Per tutti gli articoli derivati in alluminio identificati nell'allegato I che non figurano nel capitolo 76 dell'HTSUS, il dazio addizionale ad valorem si applica solo al contenuto di alluminio dell'articolo derivato.
- ❑ Inoltre, le «proclamation» prevedono che:
 - non sarà più possibile beneficiare della c.d. «inverted tariff» nelle FTZ;
 - le autorità doganali saranno chiamate ad effettuare un ulteriore controllo per prevenire l'errata classificazione dei prodotti
 - non si applicherà nessuna esclusione in base all'origine dei prodotti - tranne per origine US;
 - non sarà possibile richiedere il duty drawback.



Misure USA su acciaio e alluminio: un nuovo aumento dal 25% al 50%



4 giugno 2025

L'Amministrazione Trump ha aumentato al 50% i dazi aggiuntivi su acciaio, alluminio e i relativi prodotti derivati, di cui alla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.

In particolare:

- La nuova aliquota daziaria sarà applicabile a tutte le importazioni nel territorio statunitense a far data dal 4 giugno 2025;
- I nuovi dazi sono applicabili ai medesimi prodotti precedentemente interessati dalle precedenti proclamations su acciaio ed alluminio;
- Al momento sono esclusi dalla misura i beni originari del Regno Unito in modo tale da favorire l'implementazione dell'accordo «U.S.-UK Economic Prosperity Deal» dello scorso 8 maggio.



Misure su alluminio: Nuovi prodotti impattati

Lo scorso 4 giugno è stata pubblicata la notice presidenziale n. 11067 che prevede un aumento del novero dei prodotti impattati dalle proclamations su acciaio ed alluminio includendo diversi elettrodomestici casalinghi (frigoriferi, lavatrici ecc.).

Lista dei codici impattati →



Dal 23 giugno 2025

CODICE HTSUS	DESCRIZIONE
8418.10.00	frigoriferi-congelatori combinati
8451.21.00	asciugatrici piccole
8451.29.00	asciugatrici grandi
8450.11.00	lavatrici
8450.20.00	lavatrici
8422.11.00	lavastoviglie
8418.30.00	congelatori a pozzetto
8418.40.00	congelatori verticali
8516.60.40	fornelli, cucine e forni
8509.80.20	tritatori di rifiuti alimentari
9403.99.9020	scaffali in filo saldato



Misure USA su acciaio e alluminio: L'importanza di garantire un'adeguata tracciabilità dell'alluminio.

Le autorità doganali statunitensi (U.S. Customs and Border Protection) hanno recentemente diramato la guidance # 65340246 contenente importanti disposizioni, applicabili dal 28 giugno 2025, riguardo gli obblighi di reporting per le importazioni impattate dai dazi su alluminio ai sensi della Section 232.

In particolare, qualora il soggetto importatore non riesca ad indicare in dichiarazione il paese primario o secondario di fusione o, in alternativa, il paese di fusione più recente dei prodotti in alluminio, il dazio applicabile alla merce sarà quello del 200% (aliquota daziaria normalmente applicata all'alluminio importato dalla Russia) in luogo di quello al 50% in vigore dal 23 giugno.

Operativamente, qualora il soggetto importatore non riesca ad individuare il paese dove è avvenuta la fusione dell'alluminio, dovrà necessariamente indicare la dicitura «unknown» nell'apposita sezione del prospetto doganale di importazione ed inserire gli appositi codici HTS 9903.85.67 o 9903.85.68 che individuano i beni soggetti al dazio del 200% originari della Russia.





Misure su acciaio

Lista dei codici



Prodotti impattati							
73012010	73083010	73130000	73151200	73181300	73202010	73239300	84313100
73012050	73083050	73141210	73151900	73181410	73202050	73239400	84314200
73023000	73084000	73141220	73152010	73181450	73209010	73239910	84314910
73072110	73089030	73141230	73152050	73181520	73209050	73239930	84314990
73072150	73089060	73141260	73158100	73181540	73211110	73239950	84321000
73072210	73089070	73141290	73158210	73181550	73211130	73239970	84321000
73072250	73089095	73141410	73158250	73181560	73211160	73239990	84329000
73072300	73090000	73141420	73158230	73181580	73211200	73241000	85479000
73072900	73101000	73141430	73158270	73181900	73211900	73242900	94032000
73079110	73102100	73141460	73158910	73182100	73218110	73249000	94059920
73079130	73102900	73141490	73158930	73182200	73218150	73259100	94059940
73079150	73110000	73141901	73158950	73182300	73218210	73259910	94062000
73079230	73121005	73142000	73159000	73182400	73218250	73259950	94069001
73079290	73121010	73143110	73160000	73182900	73218900	73261100	
73079330	73121020	73143150	73170010	73194020	73219010	73261900	
73079360	73121030	73143900	73170020	73194030	73219020	73262000	
73079390	73121050	73144100	73170030	73194050	73219040	73269010	
73079910	73121060	73144200	73170055	73199010	73219050	73269025	
73079930	73121070	73144930	73170065	73199090	73219060	73269035	
73079950	73121080	73144960	73170075	73201030	73221900	73269045	
73081000	73121090	73145000	73181100	73201060	73229000	73269060	
73082000	73129000	73151100	73181200	73201090	73231000	73269086	



Misure su acciaio

Descrizione dei codici ➡

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasse), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
Accessori per tubi di ghisa, ferro o acciaio
Costruzioni e parti di costruzioni di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
Trefoli e cavi
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile
altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile
Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio ; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio , anche con capocchia di altra materia
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche, graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio
Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio
Altri lavori di ferro o acciaio
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Altri mobili e loro parti
Apparecchi per l'illuminazione
Costruzioni prefabbricate



Misure su alluminio

Lista dei codici



Prodotti impattati								
76101000	7616991000	8302416050	8414596590	8479909596	8536908585	9013909195	9506702090	9507306000
76109000	7616995130	8302416080	8415908025	8481909060	8538100000	9401999081	9506910010	9507308000
7615102015	7616995140	8302423010	8415908045	8481909085	8541900000	94031000	9506910020	9507906000
7615102025	7616995190	8302423015	8415908085	8486900000	8543908885	94032000	9506910030	9603908050
7615103015	6603908100	8302423065	8418998005	8487900080	8547900020	9403991040	9506990510	
7615103025	8302103000	8302496035	8418998050	8503009520	8547900130	9403999010	9506990520	
7615105020	8302106030	8302496045	8418998060	8508700000	8547900240	9403999015	9506990530	
7615105040	8302106060	8302496055	8419505000	8513902000	8708103050	9403999020	9506991500	
7615107125	8302106090	8302496085	8419901000	8515902000	8708106050	9403999040	9506992000	
7615107130	8302200000	8302500000	8422906040	8516905000	8708295160	9403999045	9506992580	
7615107155	8302303010	8302603000	8424909080	8516908050	8708806590	9405994020	9506992800	
7615107180	8302303060	8302609000	8473302000	8517710000	8708996890	9506114080	9506995500	
7615109100	8302413000	83030000	8473305100	8517790000	8716805010	9506514000	9506996080	
7615200000	8302416015	8305100050	8479899599	8529907300	8807300060	9506516000	9507302000	
7616109090	8302416045	8306300000	8479908500	8529909760	9013908000	9506594040	9507304000	



Misure su *alluminio*

Descrizione dei
prodotti 1|2



Parti, guarnizioni ed accessori per ombrelli e bastoni di passeggio (...)
Costruzioni e parti di costruzione di alluminio
Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio.
Altri lavori di alluminio
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili (...)
Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette
Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti
Parti di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura
Parti di lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci; macchine ed apparecchi per gassare le bevande (...)
Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili
Parti ed accessori di macchine per l'elaborazione dell'informazione
Parti di macchine ed apparecchi con una funzione specifica
Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto



Misure su *alluminio*

Descrizione dei
prodotti 2|2



Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, o gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici
Parti di aspirapolveri
Parti di lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti
Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti, sprovvisti dei loro apparecchi
Dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Parti ed accessori degli autoveicoli tra cui trattori, autoveicoli per il trasporto, autoveicoli da turismo, autoveicoli per il trasporto di merci, autoveicoli per usi speciali
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota
Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti
Altri mobili e loro parti
Apparecchi per l'illuminazione
Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto; piscine e vasche per sguaizzare
Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami ed oggetti simili per la caccia
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili



Misure su acciaio e alluminio

Codici doganali «residuali» e casi di scuola

Nella tariffa doganale, ci sono talune voci c.d. «residuali», ovvero voci doganali in cui vengono classificati una moltitudine di prodotti, anche molto differenti tra loro, che non hanno una voce doganale specifica, sulla base della materia costitutiva.

La più nota per i prodotti metallici è la voce 7326, dove sono classificati sia i lavori di ferro che quelli di acciaio, non meglio specificati in precedenti voci doganali.

Tutti questi prodotti rientrano nell'allegato 1 dell'EO.



Ad esempio: un portachiavi che potrebbe sembrare di plastica, in presenza di un anello metallico (ferro o acciaio), viene classificato da molteplici ITV sotto il codice SA 732620 che è incluso nell'allegato 1. Nel caso di specie, quindi, si applica quindi un dazio aggiuntivo del 50 %.



Anche un astuccio di metallo (ferro o acciaio) può essere classificato sotto il codice SA 732690, quindi, incluso nell'allegato 1.

La questione diventa di difficile interpretazione se, invece di rappresentare il prodotto finito, l'astuccio in metallo funge da custodia di altri prodotti o parte di un kit.



Misure su acciaio e alluminio

Codici doganali «residuali» e casi di scuola

Esempio di un prodotto derivato - aratri classificati sotto codice SA 843210

1. È impattato dall'EO su acciaio?
 - Il codice SA 843210 è incluso nell'allegato 1 dell'EO su acciaio;
 - bisogna verificare che la classificazione sotto la nomenclatura UE corrisponda al codice HTSUS.
 - !se non corrisponde, bisogna verificare la classificazione corretta da applicare al momento dell' importazione negli Stati Uniti.
2. Come bisogna calcolare l'imposta sul contenuto di acciaio?
 - Il dazio del 50 % per i prodotti derivati si applica sul componente di acciaio nel prodotto finito, e in particolare sul valore del componente;
 - Nel caso in cui non sia possibile individuare il valore del componente di acciaio, il dazio del 50 % si applica sul valore complessivo del prodotto finito.
3. Ci sono mitigazioni da considerare?
 - Nel caso in cui il componente in acciaio sia stato prodotto negli Stati Uniti, sarà applicato un dazio dello 0% su di esso (CSMS # 64348411 - GUIDANCE: Import Duties on Imports of Steel and Steel Derivative Product).





I dazi di Trump sulle autovetture e sulle loro componenti

In data 26 marzo, il presidente ha firmato la proclamatioin n.10908 che, sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 232 del Trade expansion act del 1962, impone un dazio del 25% sulle importazioni di automobili e di alcune loro parti a far data dal 3 Aprile 2025.

Sono impattate le seguenti categorie di veicoli e relative componenti:

- Berline, SUV, crossover, minivan, furgoni da carico e autocarri leggeri(dal **3 aprile 2025**);
- Motori, trasmissioni, gruppi motore e componenti elettriche (a partire dal **3 Maggio 2025**).

La proclamation prevede un'importante deroga: gli importatori di automobili ai sensi dell'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) avranno la possibilità di dimostrare l'origine statunitense dei loro prodotti.

Le parti di automobili conformi all'USMCA rimarranno esenti da dazi fino a quando il Segretario al Commercio, in consultazione con la U.S. Customs and Border Protection (CBP), non stabilirà un processo per applicare i dazi al loro contenuto non di origine statunitense.





Le nuove disposizioni sulle componenti delle autovetture

L'esecutivo USA, ha introdotto degli importanti emendamenti alla proclamatioin n.10908 che imponeva un dazio del 25% sulle automobili e le loro parti. La nuova proclamation 10925, prevede i seguenti correttivi per attenuare il più possibile l'impatto daziario sui produttori statunitensi.



29 aprile 2025

In una prima fase sarà possibile, per i produttori delle automobili assemblate negli USA, portare in compensazione il 3,75% del valore del Prezzo di listino delle componentistiche importate (mediante richiesta di rimborso dei dazi). Questa pecentuale di compensazione fa riferimento al dazio del 25% pagato sulle parti che costituiscono fino al 15% del valore totale del veicolo.



**Dal 3 aprile 2025
al 30 aprile 2026**

In una seconda fase la compensazione sarà possibile solo per il 2,5% sul dazio pagato per le componenti che costituiscono fino al 10% del valore del veicolo.



**Dal 1 maggio 2026
al 30 aprile 2027**

N.B. Il dazio al 25% sulle autovetture rimarrà invariato.



Le nuove disposizioni prevedono ulteriori oneri per produttori di automobili che intendono beneficiare della compensazione, infatti essi dovranno presentare una documentazione specifica al Segretario del commercio, contenente:

1. Luogo dove si trovano gli stabilimenti di produzione;
2. Numero di vetture che si prevede di produrre;
3. Stima dei costi derivanti dai dazi doganali sulle componenti;
4. Lista degli IOR (importers of record) che possono avvalersi del meccanismo della compensazione.



Misure sulle automobili

Lista dei codici →

Parti di autoveicoli (elenco non esaustivo)				
4011.10.10	4012.19.40	4013.10.0010	4016.99.6010	7007.21.51
7009.10.00	7320.20.10	8301.20.00	8302.10.30	8407.31.00
8408.20.20	8409.91.1040	8413.30.10	8414.30.8030	8415.20.00
8421.23.00	8425.49.00	8426.91.00	8431.10.0090	8482.10.10
8482.10.5044	8482.10.5048	8482.20.0020	8482.20.0030	8482.20.0040
8482.20.0061	8482.20.0070	8482.20.0081	8483.10.1030	8501.32
8507.10	8511.10.0000	8512.20.20	8519.81.20	8525.60.1010
8527.21	8536.41.0005	8537.10	8539.10.0010	8544.30.00
8706.00.03	8707.10.0020	8707.10.0040	8708.10.60	9015.10
9029.10				



I dazi reciproci del “liberation day” 1/2



2 Aprile 2025

Sulle basi del memorandum presidenziale “reciprocal tariffs” del 13 febbraio 2025 , il Presidente Trump (con l'**executive order n. 14257**) ha annunciato nuovi dazi su larga scala che hanno colpito ogni tipologia di merce importata negli USA dal 5 aprile 2025 con un'aliquota base del 10%.

Tale aliquota, a partire dal 9 aprile, avrebbe dovuto essere aumentata per alcuni paesi verso i quali gli Stati Uniti soffrono un maggior deficit commerciale come di seguito sintetizzato a titolo esemplificativo:

- Cina: aliquota aumentata dal 34% al 125% in seguito all'annuncio dei dazi ritorsivi all'84% da parte del governo cinese (poi ridotta di nuovo al 34% il 12 maggio);
- Stati Membri dell'UE 20% ;
- Giappone 24%;
- Svizzera 31%.

L'EO, alla sezione 3 f), specifica che dazi ad valorem si applicano solo al contenuto non di origine USA del prodotto a condizione che almeno il 20% del suo valore sia determinato da componenti statunitensi.





I dazi reciproci del "liberation day" 2/2

Il nuovo EO, alla sezione 3 b), ha introdotto un sistema di deroghe che esclude determinate categorie di beni dall'applicazione delle misure. In particolare, sono esenti tutti i seguenti beni a patto che essi siano presenti anche nell'Allegato II:

- Contenuti nell'art. 50 § 1702 dello US Code (beni oggetto di donazioni e materiali informativi, tra cui: pubblicazioni, film, manifesti, dischi fonografici, fotografie, microfilm, microfiche, nastri, compact disk, CD ROM, opere d'arte ecc.);
- Precedentemente impattati dai dazi istituiti tramite le proclamations n. 10895 e n.10986 sui prodotti derivati di alluminio e acciaio;
- Impattati dalla proclamation n. 10908 sulle automobili e sulle loro parti;
- Altri prodotti elencati nell'allegato II tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, articoli di legname, alcuni minerali essenziali, energia e prodotti energetici;
- Tutti gli articoli provenienti da un partner commerciale soggetti alle aliquote speciali previste per Bielorussia, Cuba, Russia e Corea del Nord;
- Tutti i beni che saranno oggetto di misure commerciali future ai sensi della sezione 232 del Trade expansion Act del 1962.



In aggiunta a queste disposizioni, i beni originari del Canada o del Messico che rientrano nel trattamento preferenziale dell'USMCA non sono impattati dalle «reciprocal tariffs». Le merci che, invece, rimangono escluse da tale accordo sono soggette ai dazi del 10% e del 25% previsti dagli EO del 1 febbraio 2025.





Una parziale retromarcia dell'amministrazione USA: la sospensione delle reciprocal tariffs.

 9 Aprile 2025



Il Presidente Trump ha predisposto una deroga di 90 giorni all'entrata in vigore delle "reciprocal tariffs".

- La sospensione non coinvolge *in toto* le misure commerciali inizialmente previste dall'EO ma deroga l'entrata in vigore delle aliquote daziarie aggiuntive istituite *ad hoc* per ciascun Paese indicato nell'Allegato I.
- Come risultato di ciò, sarà applicata un'aliquota base del 10% a tutte le merci importate negli USA indipendentemente dal paese di origine.
- Inizialmente, l'unico paese escluso da quest' ultima decisione era la Cina (assieme ad Hong Kong e Macao) colpita da un dazio ad valorem del 125% a partire dal 10 Aprile (in aggiunta ai precedenti dazi del 20%). Tuttavia, le misure sono state riviste in seguito all'accordo USA-Cina del 12 Maggio (sul punto si rinvia alla slide n. 11) .
- È bene precisare che il provvedimento, avendo ad oggetto esclusivamente le reciprocal tariffs, non coinvolge le altre misure commerciali (e.g. dazi su alluminio/acciaio e autovetture) che rimarranno o entreranno in vigore come pianificato dall'esecutivo.



A seguito dell'annuncio di Trump, il Presidente della Commissione UE Von Der Leyen ha deciso di sospendere le annunciate contomisure per 90 giorni al fine di consentire i negoziati.



L'aumento delle reciprocal tariffs al 30% per i prodotti Europei

Nuovi negoziati tra l'esecutivo USA e la Commissione UE.

In data 23 Maggio 2025 il presidente Trump, aveva annunciato un aumento dal 20% al 50% dell'aliquota daziaria per tutti i beni originari dei Paesi Membri UE con decorrenza dal 1 giugno 2025.

Nonostante abbia inizialmente mostrato l'intenzione di non voler negoziare in alcun modo con l'UE, in data 26 Maggio Trump ha annunciato sul social "Truth" la sua decisione di posticipare al 9 luglio 2025 l'entrata in vigore dell'aliquota daziaria maggiorata, in modo tale da consentire le trattative con la Commissione Europea.

Lo scorso 12 luglio, il Presidente Trump ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea notificandole la decisione di applicare un dazio addizionale del 30% dal prossimo 1° Agosto 2025.



Nel testo della lettera viene specificato che:

- *i transshipments (i.e. "trasbordi") saranno soggetti ad un'aliquota daziaria maggiorata al fine di disincentivare le pratiche di evasion;*
- *il dazio sarà aumentato o diminuito in base alle contromisure adottate dall'UE.*



La non cumulabilità dei dazi - le nuove regole dell'EO n. 14289

Il Presidente Trump ha firmato il nuovo EO n. 14289, che ha come obiettivo quello di:

 **29 Aprile 2025**

Stabilire dei criteri specifici sulla cumulabilità (o non cumulabilità) tra seguenti misure:

- Proclamation sui prodotti di acciaio e alluminio e loro derivati;
- Proclamation sulle automobili e le loro componenti;
- EO sui prodotti importati dal Canada;
- EO sui prodotti importati dal Messico.



In particolare viene disposto quanto segue:

- I beni impattati dalla proclamation sulle automobili e relative componenti non saranno soggetti agli ulteriori dazi imposti dalle altre misure;
- I beni originari del Canada e del Messico non saranno ulteriormente impattati dalle misure istituite dalle proclamation sui prodotti di acciaio e alluminio e loro derivati;
- I beni soggetti al dazio previsto dalla proclamation sui prodotti di acciaio potranno essere soggetti anche a quello previsto dalla Proclamation sui prodotti di alluminio e viceversa;
- Viene inoltre specificato che, quando un bene è sottoposto contemporaneamente ad un dazio previsto da una delle misure sopra elencate e ad un dazio istituito da una misura non ricompresa nell'EO, allora le due aliquote saranno da considerarsi come cumulative.

 N.B. L'EO, alla sezione 5 d), specifica che le disposizioni verranno applicate retroattivamente a far data dal 4 marzo prevedendo anche la possibilità di richiedere il rimborso dei dazi seguendo le procedure ordinarie stabilite dalle autorità doganali.



Accordo USA/UK

 8 Maggio 2025

Rimane in vigore l'aliquota tariffaria reciproca del 10%, come originariamente annunciato nel Liberation Day.

Considerando che le **automobili** sono il principale export del Regno Unito verso gli Stati Uniti, con un valore di circa 9 miliardi di sterline lo scorso anno, l'accordo prevede un'aliquota del 10% per i primi 100.000 veicoli importati negli Stati Uniti dai produttori automobilistici del Regno Unito annualmente, mentre i veicoli «in eccesso» saranno soggetti all'aliquota «ordinaria» del 25%. Inoltre, le parti di autovetture normalmente soggette al dazio del 25%, avranno un dazio totale del 10 % a condizione che esse siano prodotte del Regno Unito e siano destinate all'impiego su automobili prodotte del Regno Unito.

Gli Stati Uniti riconoscono la validità delle misure di sicurezza economica adottate dal Regno Unito per combattere l'eccesso di capacità globale nel settore dell'acciaio e negozieranno un accordo alternativo ai dazi imposti ai sensi della Sezione 232 **sull'acciaio e sull'alluminio**. In particolare, i prodotti impattati dalle proclamations 9704 e 9705 saranno soggetti all'aliquota base del 25% in luogo di quella maggiorata del 50%.

Per quanto riguarda i **prodotti di origine non preferenziale UK** che rientrano nell'Accordo dell'OMC sul Commercio degli Aeromobili Civili, non saranno più applicabili i dazi imposti ai sensi dell'EO sulle «reciprocal tariffs» e delle proclamations su acciaio, alluminio e prodotti derivati.

- Il Regno Unito ridurrà o eliminerà numerosi ostacoli non tariffari nei confronti degli Stati Uniti, espandendo significativamente l'accesso al mercato UK, creando un'opportunità di 5 miliardi di dollari di nuove esportazioni per gli agricoltori e i produttori statunitensi. Questo include oltre 700 milioni di dollari in esportazioni di etanolo e 250 milioni di dollari in altri prodotti agricoli, come la carne bovina. Inoltre, le procedure doganali per le esportazioni statunitensi saranno semplificate.
- Gli Stati Uniti e il Regno Unito si sono impegnati a negoziare un trattamento tariffario preferenziale per i farmaci che sono prodotti del Regno Unito, a condizione che i risultati dell'indagine riguardante i farmaci e gli ingredienti farmaceutici ai sensi della sezione 232 dia esiti positivi, e a condizione che il Regno Unito rispetti determinati standard di sicurezza della catena di approvvigionamento.





L'illegittimità dei nuovi dazi secondo la Corte del Commercio Internazionale USA.

 28 Maggio 2025



La Corte del Commercio Internazionale degli USA, in seguito al ricorso presentato da diversi stati americani, ha dichiarato l'illegittimità di tutti i dazi adottati sulla base dell' Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dall'amministrazione Trump.

Le misure che sono state dichiarate illegittime sono le seguenti:



- Le "reciprocal tariffs" al 10%;
- I dazi al 30% contro la Cina;
- I dazi al 25% contro Canada e Messico per il contrasto del traffico internazionale di oppioidi sintetici (fentanyl).

Il Governo ha già presentato un appello avverso la decisione della Corte ottenendo la sospensione temporanea dell'esecuzione della sentenza sino al 31 luglio 2025, data in cui si attende la decisione definitiva.





Nuova deroga all'entrata in vigore delle reciprocal tariffs

 7 Luglio 2025

Il Presidente Trump ha firmato due nuovi provvedimenti che derogano ulteriormente l'entrata in vigore delle reciprocal tariffs sino al prossimo 1° Agosto 2025 ed informano dell'invio delle lettere a diversi Paesi, aventi ad oggetto le nuove aliquote daziarie applicabili da tale data.

Nel testo delle lettere viene anche specificato che i transshipments (i.e. "trasbordi") saranno soggetti ad un'aliquota daziaria maggiorata al fine di disincentivare le pratiche di evasione.

Nei provvedimenti si precisa che il dazio sarà aumentato o diminuito in base agli esiti delle trattative avvenute negli scorsi mesi durante il periodo di sospensione dell'entrata in vigore delle misure.

Tra il 7 e il 10 luglio, tra i paesi che hanno ricevuto queste lettere possiamo menzionare:

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| • Giappone (25%) | • Tunisia (25%) | • Moldavia (25%) | • Brasile (50%) |
| • Corea (25%) | • Bosnia ed Erzegovina (30%) | • Libia (30%) | • Cambogia (36%) |
| • Sudafrica (30%) | • Indonesia (32%) | • Iraq (30%) | • Myanmar (40%) |
| • Kazakistan (25%) | • Bangladesh (35%) | • Brunei (25%) | • Canada 35% |
| • Laos (40%) | • Serbia (35%) | • Filippine (20%) | |
| • Malesia (25%) | • Thailandia (36%) | • Sri Lanka (30%) | |





I nuovi dazi al 50% sulle importazioni di rame negli USA



10 Luglio 2025

Trump ha annunciato sul social "Truth" l'intenzione di istituire, a partire dal 1 Agosto 2025, un nuovo dazio al 50% che andrà a colpire tutte le importazioni di rame negli USA.

Tale decisione deriva dai risultati dell'investigation avviata il 25 febbraio scorso, che aveva come obiettivo quello di analizzare l'impatto economico negativo ed i rischi per la sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni del metallo in questione.

Si sottolinea che tale dazio avrà delle ripercussioni su diversi settori dell'industria tra cui:



Aviazione



Semiconduttori



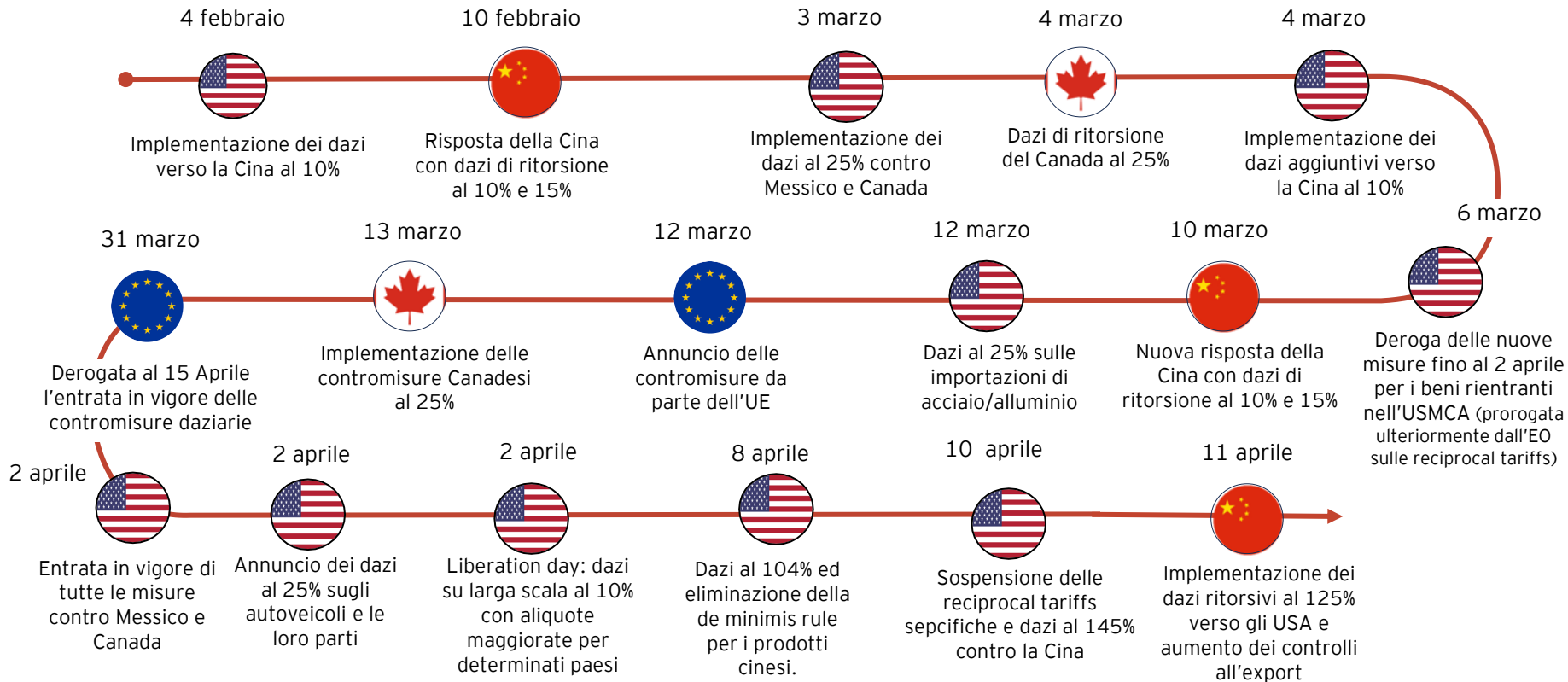
Defense



Navale

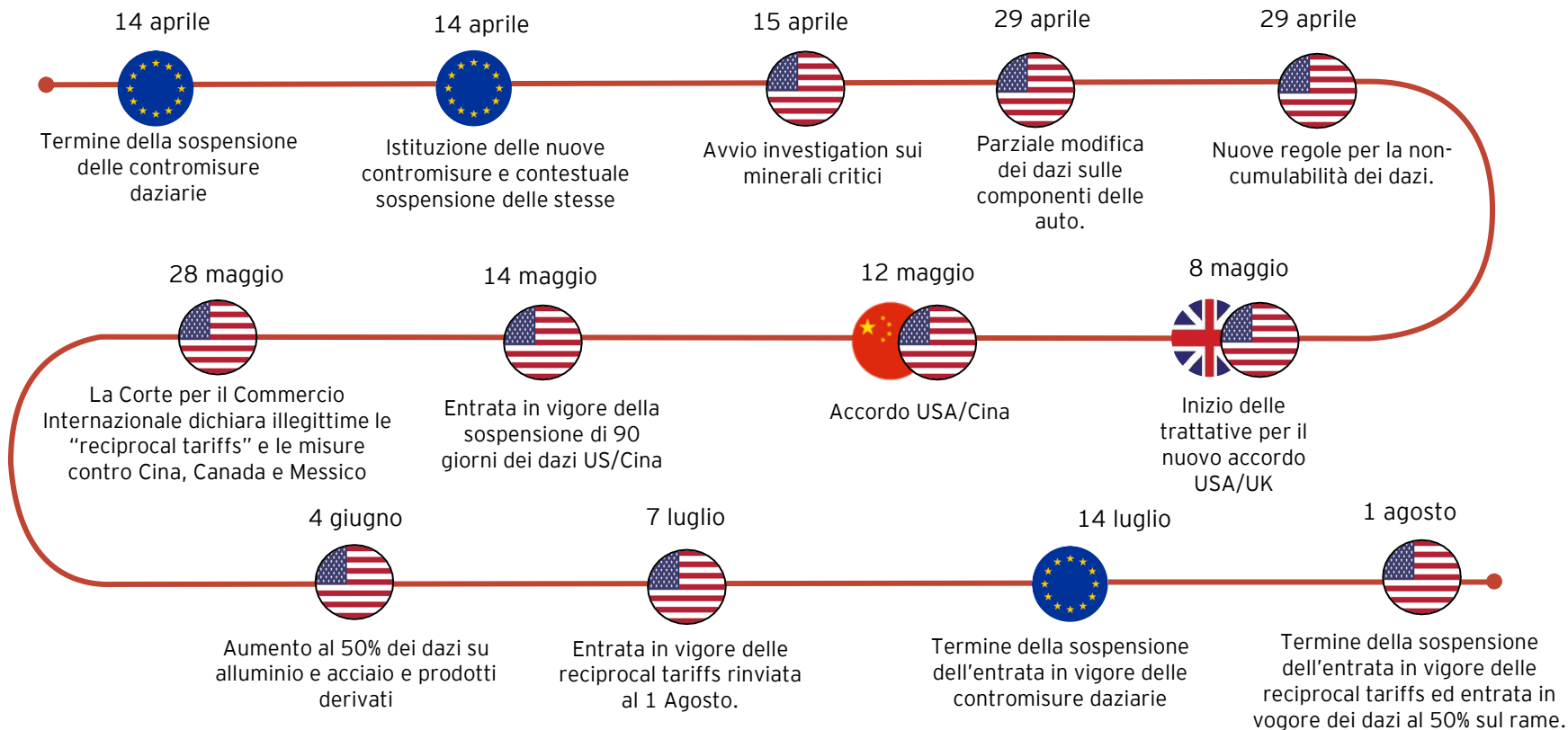


Timeline delle misure daziarie 1/2





Timeline delle misure daziarie 2/2





Le possibili misure future USA



Legname

1 marzo: : l'amministrazione Trump ha iniziato un'investigazione nelle importazioni USA di legname e i prodotti derivati che pongono un rischio alla sicurezza nazionale. L'investigazione si concluderà dopo 270 giorni ed ulteriori misure potranno essere imposte al termine della stessa.



Farmaci

L'esecutivo statunitense sta pianificando una nuova investigazione ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act, al fine di verificare la fattibilità dell'imposizione di nuovi dazi sui prodotti farmaceutici importati negli USA.



Minerali «critici»

L'esecutivo statunitense sta pianificando una nuova investigazione ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act, al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza nazionale delle importazioni di minerali critici lavorati e dei loro prodotti derivati.



Aerei e componenti

L'esecutivo statunitense ha avviato una nuova investigazione ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act, al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza nazionale delle importazioni di aerei, i loro motori e relative componenti.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Le contromisure adottate dall'UE

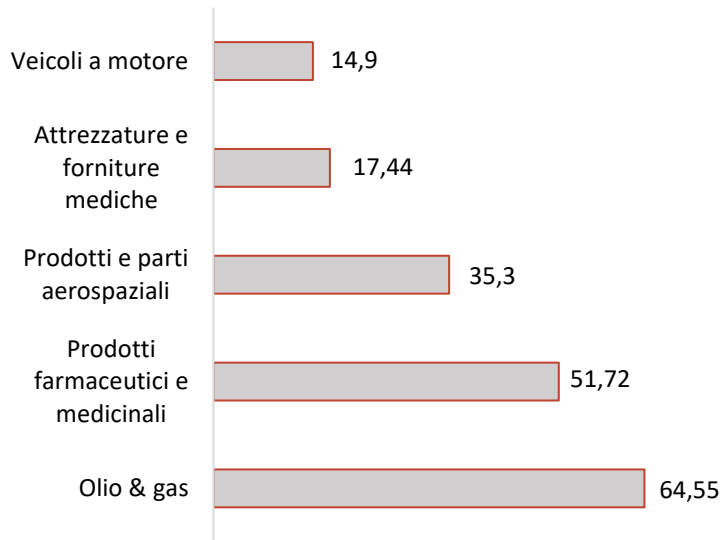




Contromisure UE

Introduzione

I beni USA più esportati in UE



Fonte: <https://trade.ec.europa.eu/eu-footprint-us/home>

- Come risposta alla politica commerciale statunitense, l'UE non ha rinnovato la sospensione delle contromisure daziarie adottate nel 2018 e nel 2020 dalla Commissione. Di conseguenza, le disposizioni di cui ai Regolamenti 2018/886 e 502/2020 verranno reintegrate a far data dal 15 Aprile 2025*.
- Al contempo, l'UE ha annunciato un pacchetto aggiuntivo di contromisure contro gli USA, che entreranno in vigore entro metà aprile 2025.



*In data 31 marzo 2025 la Commissione ha pubblicato il Regolamento di esecuzione 2025/664 modificando la data della fine della sospensione dal 31 marzo al 14 aprile.



Contromisure UE

Regolamenti (UE) 778 e 786 del 2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 della Commissione del 14 Aprile 2025

Con il **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/778** l'UE ha sospeso, a decorrere dal 16 maggio 2025, l'applicazione nei confronti degli scambi con gli Stati Uniti di obblighi ai sensi del GATT 1994 in relazione alle concessioni tariffarie e al trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati II, III e IV.

Ha modificato altresì il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886: si applicano ora **dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25%** sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I a decorrere dal 15 aprile 2025. Gli allegati del vecchio vengono sostituiti dall'allegato I di questo nuovo regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/786 della Commissione del 14 Aprile 2025

Il **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/786 della Commissione del 14 Aprile 2025** ha **sospeso fino al 14 luglio 2025** le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dal **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/778** e ha modificato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882. **La sospensione delle contromisure è stata disposta con Regolamento fino al 6 agosto 2025.**

TIMELINE



- Dazi ad valorem sui beni dell'allegato I: dal 14 luglio 2025;
- Dazi ad valorem sui beni degli allegati II e III: dal 16 maggio 2025;
- Dazi ad valorem sui beni dell'allegato IV: dal 1 dicembre 2025.



Nuove contromisure 2025

Categorie di beni impattati dal regolamento 2025/778

Capitol o NC	Descrizione
44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
69	Prodotti ceramici
70	Vetro e lavori di vetro
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Capitolo NC	Descrizione
73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
83	Lavori diversi di metalli comuni
85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia loro parti ed accessori
90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
94	Mobili; oggetti lettereschi, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità



Nuovi sviluppi delle contromisure UE:

La Commissione si consulta su possibili contromisure e prepara il contenzioso dell'OMC in risposta alle tariffe statunitensi

La Commissione UE ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 10 giugno, su un elenco di potenziali beni da sottoporre a nuove contromisure nel caso in cui i futuri negoziati con gli USA dovessero fallire.

La lista, pubblicata in data 8 Maggio, ha ad oggetto un elevato numero di beni per un valore complessivo pari a

95 miliardi di € e comprende:

- Prodotti dell'industria aeronautica (sul punto si segnala un potenziale impatto sulla produzione della Boeing);
- Autovetture (SUV ecc.);
- Prodotti agricoli (e.g. carne bovina);
- Alcolici (e.g. Whisky).

La commissione sta valutando la possibilità di imporre delle restrizioni a talune esportazioni dell'UE di rottami di acciaio e prodotti chimici verso gli Stati Uniti per un valore di **4,4 miliardi di euro**.

Parallelamente a ciò, l'UE avvierà una controversia presso l'OMC contro gli USA avente ad oggetto le "Reciprocal Tariffs" ed i dazi sulle autovetture e le loro parti presentando formalmente una richiesta di consultazioni. Secondo quanto riportato da un comunicato della Commissione UE, tale azione è stata resa necessaria dal momento che tali dazi imposti dall'esecutivo US violerebbero le norme fondamentali del WTO.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Grazie